Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Mercoledì 9 marzo** | **Numero 57**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 15
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 80; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all' Estero cent. 60
Se il giornale si compone d' oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1194.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 175 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo i diritti quesiti alla data della presente legge e ferme restando le vigenti condizioni per la scelta, per la nomina, per la durata e la retribuzione del periodo di esperimento e per le attribuzioni di ciascuna cattedra od ufficio, gli stipendi e i relativi aumenti periodici per il personale delle R. scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio sono parificati a quelli del personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione in conformità della tabella *A* di equiparazione dei gradi annessa alla presente legge.

Per il personale di laboratorio e di officina nelle scuole predette gli stipendi sono stabiliti in conformità della tabella *B* annessa alla presente legge.

Negli Istituti, in cui sotto un'unica direzione siano riunite due o più scuole di diverso carattere o grado ovvero due o più sezioni di diverso carattere o, lo stipendio del direttore è quello stabilito per la scuola o sezione di grado più elevato. In tal caso nella determinazione del supplemento di stipendio a norma del successivo articolo sarà tenuto conto anche degli obblighi derivanti dalla direzione della scuola o della sezione aggregata.

Art. 2.

Con decreto reale, su proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la misura dei supplementi di stipendio da corrispondersi ai direttori, ai segretari e al personale di servizio a seconda del carattere e del grado delle scuole cui rispettivamente appartengono, per i maggiori obblighi ad essi incombenti in confronto del corrispondente personale di altre scuole.

Per la determinazione dei supplementi di stipendio di cui sopra sarà tenuto conto:

Per i direttori:

a) della pratica professionale fatta nell'industria e richiesta oltre il titolo di studio, come requisito essenziale per l'assunzione in servizio;

b) dell'obbligo di prestazione d'opera per l'intero orario sco

lastico di 48 ore settimanali e dell'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche con l'orario settimanale massimo di 12 ore;

c) dell'obbligo della direzione tecnica delle lavorazioni nelle officine e nei laboratori della scuola e della diretta responsabilità del macchinario, del materiale, della produzione e degli eventuali infortuni degli alunni e dei capi d'arte;

d) della loro responsabilità, in solido con i componenti i Consigli di amministrazione, per l'amministrazione e la gestione del patrimonio e delle dotazioni della scuola cui appartengono;

per i segretari economi:

e) dell'obbligo della tenuta delle registrazioni contabili e della responsabilità del magazzeno colla materia prima e dei prodotti di lavorazione;

f) dell'obbligo dell'orario di 48 ore settimanali;

per il personale di servizio:

g) dell'obbligo dell'orario di 48 ore settimanali.

Art. 3.

È abrogato l'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

I capi officina e i capi laboratorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione industriale sono scelti in seguito a concorso pubblico con le norme di cui al titolo V, capo II del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Per le lavorazioni speciali il ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale, può derogare dalla norma del concorso per la scelta dei capi officina, dei capi laboratorio e dei capi d'arte e provvedere alla nomina diretta, sentito il direttore della scuola.

L'altro personale di officina e di laboratorio è scelto dal ministro, sentito il direttore della scuola.

La prima nomina del personale di officina e di laboratorio e la conferma stabile sono fatte con decreto Ministeriale.

Il personale di officina e di laboratorio è alla diretta dipendenza del direttore al quale soltanto spetta di stabilire l'indirizzo didattico e tecnico delle esercitazioni e dei lavori da compiersi nella scuola.

Nei limiti dei posti stabiliti nelle piante organiche delle singole scuole, il personale di officina e di laboratorio assunto in servizio con contratto di lavoro prima dell'applicazione della presente legge può senza concorso e in base ai risultati di apposita ispezione, essere nominato in pianta stabile col grado di titolare in esperimento se trovasi in servizio da meno di due anni, e come titolare stabile se abbia già compiuti i due anni. Il servizio prestato con contratto di lavoro è integralmente computato agli effetti degli aumenti quadriennali e del trattamento di riposo.

Art. 4.

Il primo quadriennio per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio decorre dalla data della nomina a titolare in esperimento, tenuto conto, ove ne sia il caso, del disposto dell'art. 71 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014 (capoverso aggiunto con decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682).

Al personale titolare delle scuole speciali e delle scuole ad orario ridotto istituite o riordinate a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e al personale titolare delle scuole classificate non contemplate nelle tabelle annesse alla presente legge, sono concessi sette aumenti quadriennali in ragione di un decimo dello stipendio portato dalla pianta organica delle rispettive scuole.

Per la determinazione dello stipendio del personale titolare attualmente in servizio si computano, con le norme di cui ai precedenti capoversi e senza diritto agli arretrati, i quadrienni di servizio già prestati prima dell'applicazione della presente legge.

Per le scuole che saranno classificate dopo la pubblicazione della presente legge le disposizioni del presente articolo avranno vigore dalla data di pubblicazione del decreto di classificazione.

Art. 5.

Gli stipendi, i supplementi di stipendio, gli assegni e le indennità annuali dovute al personale degli Istituti di istruzione industriale sono pagati in dodicesimi posticipati.

In caso di sdoppiamenti di classe al direttore spetta un compenso annuo di lire duecento per ogni classe aggiunta fino al limite massimo di lire mille.

Agli effetti del precedente capoverso la classe aggiunta è considerata come classe ordinaria e non dà diritto ad indennità ove manchi o non funzioni una classe del corso ordinario della scuola.

I compensi dovuti al direttore e al personale insegnante per le classi aggiunte decorrono dal giorno della effettiva divisione delle classi e cessano con la fine dell'anno scolastico.

Entro il limite massimo di orario stabilito dall'art. 124 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014 (ultimo capoverso modificato con il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682) gli insegnanti titolari hanno l'obbligo di assumere l'insegnamento nelle classi ordinarie ed aggiunte della scuola cui appartengono, prima di assumere incarichi o supplenze in altri Istituti.

Per le cattedre di materie teorico-tecniche che importano l'obbligo dell'assistenza alle relative esercitazioni di disegno e di laboratorio, le ore settimanali di effettiva presenza dell'insegnante eccedenti l'orario normale sono retribuite nella misura stabilita per le ore aggiunte.

L'indennità di laboratorio o di gabinetto per gli insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali (sezione meccanici elettricisti) non può superare le lire cinquecento annue nella scuola di secondo grado e le lire mille annue nella scuola di terzo grado. Sono considerate come materie tecniche con gabinetto o laboratorio le cattedre di meccanica e macchine, di tecnologia, di elettrotecnica e di fisica e chimica nelle scuole di secondo grado e quelle di meccanica, di macchine, di tecnologia, di elettrotecnica, di chimica e di fisica nelle scuole di terzo grado.

Non è consentito il cumulo di due o più indennità di laboratorio o gabinetto.

Art. 6.

Per porre le scuole in grado di corrispondere gli stipendi, i supplementi di stipendio, gli assegni e le indennità di cui alla presente legge, il contributo del Ministero dell'industria e del commercio a favore delle scuole già classificate a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, potrà, ove occorra, essere elevato oltre il limite massimo stabilito dall'art. 2 della legge 30 giugno 1907, numero 414.

Il maggior contributo di cui al precedente comma potrà, ove occorra, essere concesso al momento della rispettiva classificazione anche alle altre scuole industriali nominativamente inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria per lo esercizio 1920-921.

Per le scuole che saranno istituite dopo la pubblicazione della presente legge la misura del contributo governativo sarà stabilita in conformità dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore a partire dal 1° luglio 1920.

In aumento ai fondi stanziati ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio saranno inscritte le seguenti somme:

a) a capitolo 53 per l'esercizio 1920-921 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, L. 2.900.000;

b) al capitolo 20 per l'esercizio 1920-921 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, L. 100.000.

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — MEDA

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Ufficio nelle scuole industriali	Corrispondente ufficio nelle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione
Direttori titolari delle scuole industriali di primo grado	Capi Istituto appartenenti al ruolo *B*) scuole tecniche e complementari
Direttori titolari delle scuole industriali di secondo grado	Capi Istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo *A*) e nei corsi magistrali in sedi di ginnasio isolato
Direttori titolari delle scuole industriali di terzo grado	Capi Istituto nei licei ginnasi, Istituti tecnici, scuole normali complementari
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di primo grado	Ruolo *C*.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di secondo grado	Ruolo *B*.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di terzo grado	Ruolo *A*.
Segretari economi nelle scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado (classe unica)	Segretari nei RR. licei-ginnasi
Bidelli, custodi (classe unica)	Bidelli nei RR. Licei-ginnasi

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'industria e del commercio
ALESSIO
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella B.

Personale titolare di laboratorio.

Stipendio iniziale (1).

Capi d'arte, maestri e capi laboratorio nelle scuole industriali di *primo grado:*

Sezione maschile, L. 4000.

Sezione femminile, L. 3600.

Capi officina, capi d'arte e capi laboratorio nelle scuole industriali di secondo grado:

Sezioni per meccanici elettricisti e per industrie artistiche, L. 4500.

Sezioni per industrie femminili, L. 4000.

Capi officina, capi laboratorio e capi tecnici nelle scuole di terzo grado, L. 5000

---

(1) Con sette aumenti quadriennali di L. 600 ciascuno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 161 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Vedute le leggi 8 aprile 1906, n. 141, e 12 marzo 1911, n. 177;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 1° aprile 1915, n. 562;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 52 e 53 del regolamento approvato col R. decreto 1° aprile 1915, n. 562, riguardanti le norme per la nomina a cattedre di materie letterarie nei ginnasi superiori sono modificate nel modo seguente:

Art. 52 — Al principio dell'anno scolastico il Ministero con avviso sul Bollettino della pubblica istruzione invita gl'insegnanti delle prime tre classi dei ginnasi a dichiarare al capo dell'istituto se intendono sottoporsi all'ispezione di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679. I capi degli istituti, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso, mandano al Ministero l'elenco degli insegnanti che hanno dichiarato d'aspirare al passaggio dal ruolo *B* al ruolo *A*.

Il Ministero, in relazione al numero delle cattedre che si presumono vacanti nei ginnasi superiori per il principio dell'anno scolastico successivo, sottopone ad ispezione, secondo l'ordine d'anzianità, un corrispondente o maggior numero d'insegnanti.

L'ispettore dovrà dichiarare se l'aspirante sia idoneo al nuovo ufficio accertato anche, nel modo che riterrà più opportuno, della sua capacità ad impartire tutte le discipline letterarie che sono speciali delle classi superiori del ginnasio.

Il passaggio al nuovo ruolo è fatto seguendo l'ordine di anzianità dei dichiarati idonei e con le norme dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Qualora l'ispezione non sia favorevole, l'insegnante potrà chiedere una nuova ispezione negli anni seguenti. Se anche la seconda ispezione sia contraria, egli non potrà chiedere una nuova e definitiva ispezione se non dopo cinque anni dalla precedente.

Art. 53. — L'offerta delle varie sedi disponibili è fatta seguendo l'ordine d'anzianità. Il rifiuto della sede assegnata e l'accettazione in qualsiasi modo condizionata sono considerati come rifiuto al

passaggio di ruolo. E' considerato del pari rinunciante colui che non raggiunga, nel termine fissato dall'Amministrazione, la sede assegnatagli e da lui accettata.

Nell'un caso e nell'altro il candidato, entro il triennio da computarsi a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui ha avuto l'ispezione, può chiedere nuovamente il passaggio di ruolo senza sottoporsi a nuova ispezione

Se per la seconda volta non accetta in qualsiasi modo il passaggio di ruolo, s'intende che rinuncia definitivamente ad esso.

Art. 2.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 147 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 agosto 1909, col quale fu approvato il piano regolatore edilizio e d'ampliamento nella città di Roma;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 11 luglio 1907, n. 502;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 n. 307;

Vista la deliberazione 26 gennaio 1920 del Consiglio comunale di Roma, con la quale, in base a convenzione coll'ing. Carlo Pomilio e giusta apposito progetto, fu stabilito di chiedere che fosse inclusa nel piano regolatore della Città una nuova strada dal viale di circonvallazione, in corrispondenza di via Tommaso Campanella, alla barriera Trionfale e che si applicasse l'art. 6 del citato decreto Luogotenenziale;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che le pubblicazioni non diedero luogo a reclami;

Considerato che la strada progettata, che dovrà essere percorsa da una linea tramviaria e lungo la quale non mancherà di svilupparsi l'abitato, appare più comoda e razionale della via Trionfale, in quanto evita le difficoltà di andamento che renderebbero assai oneroso l'impianto della linea tramviaria su quest'ultima via, che presenta tratti in forte salita e curve strette;

Che gli stessi motivi per cui è stato dettato il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 valgono a fare accogliere la domanda relativa all'applicazione dell'art. 6, per cui possono essere estese alle nuove zone che vengono aggiunte al piano regolatore le disposizioni del decreto stesso e quelle della legge 11 luglio 1907 n. 502, in quanto siano applicabili;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. È aggiunta al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma la nuova strada dal viale di circonvallazione alla barriera Trionfale.

2. Il relativo piano particolareggiato sarà visto, d'ordine Nostro, dal ministro dei lavori pubblici nella pianta in data 16 dicembre 1919 a firma dell'ing Bonfiglietti e nello elenco delle proprietà da vincolare, di pari data ed a firma dello stesso ing. Bonfiglietti.

3. Per l'occupazione delle proprietà demaniali o d'uso pubblico il Comune dovrà preventivamente ottenere il consenso delle Amministrazioni interessate.

4. Sono estese alla nuova strada le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n 307 e quelle della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto siano applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 171 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 52 della legge postale testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 140, 141, 142, 143 del regolamento generale interno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 settembre 1916, n. 1392, col quale viene accordata l'esenzione dalle tasse postali alla Federazione delle biblioteche popolari;

Esaminata la convenienza di estendere la concessione alle Sezioni federali e di modificare la clausola contenuta nel decreto stesso circa il contrassegno ufficiale da apporre sugli invii delle biblioteche federate;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578, che ammette la concessione dell'esenzione dalle tasse postali a favore di istituzioni od enti, che, pur non essendo a totale carico del bilancio dello Stato, si propongono senza fine di lucro, la diffusione della cultura e della educazione popolare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro e con quello della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La esenzione dalle tasse postali concessa dal decreto Luogotenenziale 17 settembre 1916, n. 1592, alla Federazione delle Biblioteche popolari ed alle Biblioteche popolari federate nei rapporti reciproci, limitatamente allo scambio di libri, è estesa anche al carteggio in piego aperto scambiato tra la Federazione stessa e le Biblioteche federate e tra queste.

Art. 2.

La concessione di cui all'art. 1 s'intende accordata anche alle sezioni federali della Federazione per lo scambio dei libri e del carteggio in piego aperto con la Federazione stessa, nonchè nei rapporti delle sezioni federali tra di loro e dalle sezioni stesse con le biblioteche federate.

Art. 3.

I pieghi di libri ed il carteggio in piego aperto spediti dalla Federazione delle biblioteche popolari devono essere contrassegnati col bollo: « RR. Poste Ministero P. I. Federazione delle biblioteche popolari » e quelli spediti dalle biblioteche popolari federate e dalle sezioni federate devono essere contrassegnati col bollo « RR. poste Federazione biblioteche popolari - Biblioteca popolare federata o sezione federale di . . . . . (seguito dal nome della biblioteca o della località ove la sezione risiede).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 185 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 408, che estende in quanto applicabili al R. corpo delle miniere le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale del 4 maggio 1919, n. 667, contenente, in via transitoria, norme pel trasferimento nel ruolo degli ingegneri del R corpo del genio civile, degli aiutanti del corpo stesso provvisti del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso per gli ingegneri-allievi;

Ritenuta la convenienza di estendere tali norme, per quanto applicabili, agli aiutanti del R. corpo delle miniere, con effetto sino al 31 dicembre 1921, allo scopo di rafforzare il ruolo tecnico di 1ª categoria dello stesso corpo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ad estensione dell'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, gli aiutanti del R corpo delle miniere i quali, prima del 31 dicembre 1921 siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per ingegneri allievi, che contino almeno sei anni di lodevole servizio nel R. corpo delle miniere e che non abbiano oltrepassato il 45° anno di età, possono conseguire, per ordine di anzianità, la nomina ad ingegnere nel detto corpo, su conforme parere del Comitato del personale del corpo medesimo, relativamente ai posti resisi vacanti entro il 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 42, 46 e 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), 40 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, 31 del regolamento 24 agosto 1877, n 4024, 26 dell'allegato *A*, 10 dell'allegato *B*, 9 e 17 dell'allegato *D*, 18 dell'allegato *E* al decreto 9 giugno 1918, n. 857, 17 del decreto 24 novembre 1919 numero 2164;

Visti i decreti Luogotenenziali 31 dicembre 1915, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1916, al registro 187, foglio 78 e 12 settembre 1918, n. 1515;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei componenti le Commissioni delle imposte dirette, stabilito dalla legge 24 agosto 1877, numero 4021 e dalle successive modificazioni portate dal testo unico 9 giugno 1918, n. 857 allegato *A*, e dal R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, rimarrà invariato fino alla costituzione dei Collegi giudicanti istituiti col R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FACTA

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 165. Regio decreto 6 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Madonna Patini » di Ofena (Aquila), viene eretto in Ente morale, con Amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 166. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Ignazio tenente Lanza Branciforti di Trabia » costituita coll'offerta di L. 28.000 nominali, fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in Ente morale, e se ne approva lo statuto organico relativo.

N. 167. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia » costituita coll'offerta di L. 28.000 nominali fatta dal principe Pietro Lanza di Trabia, senatore del Regno, a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 168. Regio decreto 27 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione tenente Alberto Rossi » costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, fatte dal comm. avv. Alberto Rossi a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 169. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e il commercio, l'Alleanza napoletana dei consumi, con sede in Napoli, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.